

# PAOLA BEOLCHI

**DOTTORE COMMERCIALISTA – REVISORE CONTABILE**  
ISCRIZIONE ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI DI PAVIA AL N. 853/A  
P.IVA 01706910187 – C.F. BLC PMR 61D63 G388M

Spett.le  
Comune di  
**POGLIANO MILANESE**

Alla c.a. del SINDACO

**OGGETTO:** Parere del revisore dei conti sul "Piano triennale dei fabbisogni di personale e delle eccedenze di personale 2022-2024 (PTFP)".

Il sottoscritto Revisore dei conti dott.ssa Paola Beolchi, nominato con deliberazione consigliere n. 58 del 26.11.2021, per il triennio 2021/2024, esecutiva ai sensi di legge, in ottemperanza alle vigenti prescrizioni di legge, provvede all'esame della proposta di deliberazione: "Piano triennale dei fabbisogni di personale 2022-2024 - Modifica".

## IL REVISORE UNICO

Richiamati i seguenti disposti di Legge:

- l'art. 6 del d.lgs. 165/2001
- l'art. 33 del d.lgs. 165/2001
- l'art. 1, commi 557, 557-bis, 557-ter e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
- l'art. 33, comma 2, del d.l. 34/2019
- l'art. 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 114/2014
- l'art. 1, comma 228, della legge 208/2015
- l'art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010
- l'articolo 36, comma 2, del d.lgs. 165/2001

Visto:

- il Decreto 08.05.2018, con cui il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche", pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 2018;
- il decreto ministeriale 17 marzo 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 108 del 27.04.2020, attuativo dell'art. 33, comma 2, del d.l. 34/2019;
- la circolare ministeriale sul DM attuativo dell'art. 33, comma 2, del d.l. 34/2019, che fornisce indicazioni operative sull'applicazione della novella legislativa;
- la relazione illustrativa tecnico finanziaria predisposta dai responsabili dei servizi competenti;
- Visti gli allegati e i prospetti di calcolo:
  - Allegato A – Spese di personale di cui all'art. 1, comma 557 della l. 296/2006;
  - Allegato B – Spese di personale di cui al DM 17 marzo 2020;
  - Allegato C – Dotazione organica

Considerato che l'amministrazione intende procedere alle assunzioni indicate nella delibera e precisamente:

anno 2022:

- n. 2 posti di "Istruttore Amministrativo" Cat. C, a tempo indeterminato pieno (36 ore), da assegnare all'Area Affari Generali – 1 ufficio Segreteria e 1 Settore Servizi Demografici, in sostituzione di personale cessato (1 a far data dal 16/04/2022);

- n. 2 posti di "Agente di Polizia Locale", categoria C, a tempo indeterminato e pieno, da assegnare all'Area Vigilanza (1 personale cessato e 1 avvalendosi dei maggiori spazi assunzionali ex DM "assunzioni");
- n. 2 posti di "Collaboratore Amministrativo" Cat. B3, a tempo indeterminato pieno (36 ore), da assegnare all'Area Affari Generali – 1 per il Settore Servizi Demografici e Ufficio Segreteria in sostituzione di personale collocato a riposo a far data dal 01 febbraio 2022 al posto di un C e uno avvalendosi dei maggiori spazi assunzionali ex DM "assunzioni";
- n. 1 posto di "Istruttore Direttivo Amministrativo" Cat. D, a tempo indeterminato pieno (36 ore), da assegnare all'Area Tecnica avvalendosi dei maggiori spazi assunzionali ex DM "assunzioni";

anno 2023: nessuna assunzione

anno 2024: nessuna assunzione

In relazione alle assunzioni con contratto di lavoro flessibile non sono previste assunzioni con queste tipologie.

Constatato che il Comune di Pogliano Milanese è considerato un comune virtuoso e a seguito delle verifiche effettuate, in applicazione delle regole introdotte dal richiamato articolo 33, comma 2, del d.l. 34/2019 convertito in legge 58/2019 e s.m.i., e del decreto ministeriale attuativo, effettuando il calcolo con riferimento al rendiconto di gestione degli anni 2018, 2019 e 2020 per le entrate, al netto del FCDE dell'ultima delle tre annualità considerate, e dell'anno 2020 per la spesa:

- evidenzia un rapporto percentuale tra spesa ed entrate pari al **23,12%**
- Con riferimento alla classe demografica di appartenenza dell'ente, la percentuale prevista nel decreto ministeriale attuativo in *Tabella 1* è pari al **26,90%** e quella prevista in *Tabella 3* è pari al **30,90%**;
- Il Comune si colloca pertanto entro la soglia più bassa, disponendo di un margine *teorico* per capacità assunzionale aggiuntiva teorica rispetto a quella ordinaria, ex art. 4, comma 2, del d.m. 17 marzo 2020, secondo i valori definiti dalla *Tabella 1*, da utilizzare per la programmazione dei fabbisogni dell'anno 2022 e fino all'approvazione del successivo rendiconto della gestione, di **Euro 228.956,25**, con individuazione della spesa massima consentita nel rispetto della *soglia* nell'importo totale di Euro 1.627.219,85;
- Non ricorre l'applicazione dell'ulteriore parametro di incremento progressivo della spesa di personale rispetto a quella sostenuta nell'anno 2018, previsto in *Tabella 2* del decreto attuativo, ex art. 5, comma 1, poiché questa restituisce un valore eccedente la "soglia" di *Tabella 1*;
- Il Comune non dispone di resti assunzionali dei 5 anni antecedenti al 2020, che alla luce dell'art. 5 comma 2 del d.m. 17 marzo 2020 e della Circolare interministeriale del 13 maggio 2020, potrebbero essere usati "in superamento" degli spazi individuati in applicazione della *Tabella 2* summenzionata, tenendo conto della nota prot. 12454/2020 del MEF - Ragioneria Generale dello Stato, che prevede che tali resti sarebbero meramente alternativi, ove più favorevoli, agli spazi individuati applicando la *Tabella 2* del d.m.;
- In conclusione, il Comune deve assumere a riferimento, quale limite per l'effettuazione di nuove assunzioni a tempo indeterminato, a valle dell'approvazione del rendiconto di gestione dell'anno 2020, il parametro "soglia" determinato dalla soglia costituita ai sensi del richiamato art. 4, comma 1, del d.m. 17 marzo 2020, c.d. *Tabella 1*, che ammonta complessivamente ad una spesa di personale insuperabile di **Euro 1.627.219,85**.

Verificato inoltre che questo ente:

- ha rispettato gli obiettivi posti dalle regole sugli equilibri di bilancio nell'anno (C.C. n. 39 del 29/07/2021)
- la spesa di personale, calcolata ai sensi del sopra richiamato art. 1, comma 557, della l. 296/2006, risulta contenuta con riferimento al valore medio del triennio 2011/2012/2013, come disposto dall'art. 1, comma 557-quater della l. 296/2006, introdotto dall'art. 3 del d.l. 90/2014;
- l'ente ha adottato, con deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 19/01/2022., il piano di azioni positive per il triennio 2021/2023;
- l'ente ha effettuato la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33, comma 2, del d.lgs. 165/2001;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 26.01.2022 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi 2022/2024 – parte contabile
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 23/02/2022 di adozione del PIAO contenente il Piano degli obiettivi;

Il Comune di Pogliano Milanese come attestato dal Responsabile del Servizio Finanziario:

- ha rispettato i termini per l'approvazione del bilancio di previsione (G.C. n. 67 del 27.12.2021), rendiconto della gestione 2020 (C.C. n. 21 del 23/04/2021), bilancio consolidato per l'esercizio 2020 (n. 46 del 30.09.2021) ed ha inviato i relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione;
- alla data odierna ottempera all'obbligo di certificazione dei crediti di cui all'art. 27, comma 9, lett. c), del d.l. 26.04.2014, n. 66 convertito nella legge 23.06.2014, n. 89 di integrazione dell'art. 9, comma 3-bis, del d.l. 29.11.2008, n. 185;
- non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie, ai sensi dell'art. 243 del d.lgs. 18.08.2000, n. 267, pertanto non è soggetto ai controlli centrali sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale;

Visto l'art. 19, comma 8, della legge 448/2001, secondo cui "A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39, comma 3 bis, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate".

Richiamato l'art. 3, comma 10-bis, primo periodo, del d.l. 90/2014, per cui "il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni di cui al presente articolo da parte degli enti locali viene certificato dai revisori dei conti nella relazioni di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente".

Visti i pareri tecnico e contabile, rilasciati dai responsabili dei servizi competenti sulla proposta di deliberazione;

Atteso che questo Organo è chiamato, ai sensi dell'art. 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ad esprimersi in merito alla compatibilità dei costi derivanti dalla rideterminazione della dotazione organica ed in ordine alla spesa per il piano del fabbisogno di personale, in conformità a quanto previsto dall'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dall'art. 91 del T.U.E.L.;

Alla luce delle considerazioni che precedono, ritiene che la proposta sia coerente alle disposizioni e presupposti di legge sopra citati e pertanto

#### IL REVISORE UNICO

Dà atto del rispetto alle prescrizioni di legge, della compatibilità dei costi derivanti dalla rideterminazione della dotazione organica sulla base dei fabbisogni di personale programmati per il triennio 2022/2024 come risultante dalla proposta di deliberazione della Giunta Comunale, attestando altresì il rispetto del limite potenziale massimo di spesa della dotazione organica.

Pogliano Milanese, 01/03/2022

  
Il Revisore dei Conti